

AULA 'A'



23068.13

10 OTT. 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 22355/2011

Cron. 23068

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 17/07/2013  
Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU  
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -  
Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -  
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso 22355-2011 proposto da:

S.P.A. in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA presso lo studio  
dell'avvocato che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato  
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

già elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE

presso

2013

2505

lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta delega in atti e da ultimo

domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

- **controcorrente** -

avverso la sentenza n. 194/2011 della CORTE D'APPELLO

di MILANO, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 1850/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica


udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

per l'inammissibilità del ricorso.





### Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/12/2010 – 16/3/2011 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società \_\_\_\_\_ s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Lodi, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato ad \_\_\_\_\_ e disposta la sua reintegra, confermando la decisione gravata e condannando la ricorrente alle spese del grado.

La Corte ha, in pratica, condiviso il convincimento del primo giudice sulla mancanza del carattere di decisività del parere espresso dal medico competente di cui alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, parere rispetto al quale era sempre possibile verificare l'attendibilità per il tramite del sindacato giudiziario, per cui, una volta accertato, tramite consulenza medico-legale d'ufficio, che era da escludere l'inidoneità fisica del dipendente a svolgere le mansioni assegnategli, essendo possibile l'adozione di talune cautele da parte della datrice di lavoro atte ad evitare rischi per la salute del \_\_\_\_\_ non restava che confermare l'illegittimità del provvedimento di licenziamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società \_\_\_\_\_ s.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso i \_\_\_\_\_

### Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente si duole della falsa applicazione della norma di cui all'art. 17, comma quarto, del decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994 assumendo che il lavoratore non aveva impugnato, innanzi alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, il parere di inidoneità al lavoro, formulato nei suoi confronti dal medico di fabbrica, entro il termine di trenta giorni previsto da tale disposizione di legge, per cui lo stesso parere era divenuto incontestabile e ciò precludeva al dipendente di proporre domanda giudiziaria intesa a contestare le risultanze dell'accertamento sanitario il cui esito era vincolante per la parte datoriale. Il motivo è infondato.





